

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2020, n. 38

**Dgrn. 1172/2013 avente per oggetto “Indirizzi per la realizzazione del percorso di formazione obbligatoria per responsabile tecnico di tintolavanderia (L. 22.2.2006 n. 84 e l.r. 17.10.2013 n. 56)”. Modifica.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)” e ss.mm.ii, e in particolare l’articolo 66 ter, commi 1 e 2 dello stesso, in cui si prevede che per la realizzazione dei percorsi formativi per l’esercizio di specifiche attività professionali o lavorative disciplinate da norme statali, regionali o da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni la Giunta regionale attui le disposizioni statali e regionali con propria deliberazione;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 988/2019, con la quale è stato approvato il “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002”;

Vista la DGR n. 731/2019 avente ad oggetto “Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative nell’ambito del sistema regionale delle competenze professionali (L.R. n. 32/2002 art. 17, comma 2)”, come modificata dalla DGR. n. 1580/2019;

Visto l’art. 2, comma 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia), come modificato dall’art. 3, comma 1 octies del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il quale prevede che per l’esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia le imprese debbano designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti individuati dallo stesso articolo, fra i quali:

- la frequenza di corsi di qualificazione tecnico professionale della durata di almeno 250 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno (lettera a);

- un diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività (lettera c);

Visto l’Accordo del 28.11.2019 adottato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che modifica le linee guida - approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 maggio 2011 - relative allo standard formativo e professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia e l’accordo del 20.12.2012 adottato dalla medesima Conferenza il quale individua i titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia;

Vista la legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56 (Norme in materia di attività di tintolavanderia);

Visto la DGR n. 1172/2013 che approva gli “Indirizzi per la realizzazione del percorso di formazione obbligatoria per responsabile tecnico di tintolavanderia (L. 22.2.2006 n. 84 e l.r. 17.10.2013 n. 56)” ed in particolare l’allegato “A”;

Ritenuto di procedere alla modifica dell’allegato A della DGR 1172/2013, recependo quanto previsto dal citato Accordo del 28.11.2019 che aggiorna le Linee Guida relative allo standard formativo e professionale di Responsabile tecnico di tintolavanderia;

Visto l’allegato 1 recante le “Modifiche agli indirizzi per la realizzazione del percorso di formazione obbligatoria per responsabile tecnico di tintolavanderia (L. 22.2.2006 n. 84 e l.r. 17.10.2013 n. 56)”, di cui all’Allegato “A” alla DGR 1172/2013, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto altresì di approvare, per esigenze di chiarezza e trasparenza, il testo aggiornato “Indirizzi per la realizzazione del percorso di formazione obbligatoria per responsabile tecnico di tintolavanderia (L. 22.2.2006 n. 84 e l.r. 17.10.2013 n. 56)”, Allegato “2” al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, che sostituisce l’analogo documento approvato con la delibera n. 1172/2013 nel quale sono inserite le modifiche di cui all’allegato 1 al presente atto;

Ritenuto di demandare al Settore regionale “Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema” l’adozione degli atti necessari all’attuazione della presente delibera;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale permanente tripartita nella seduta del 20.12.2019;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 16 gennaio 2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare l'allegato 1 recante le "Modifiche agli indirizzi per la realizzazione del percorso di formazione obbligatoria per responsabile tecnico di tintolavanderia (L. 22.2.2006 n. 84 e l.r. 17.10.2013 n. 56)", di cui all'Allegato "A" alla DGR 1172/2013, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, il testo aggiornato degli "Indirizzi per la realizzazione del percorso di formazione obbligatoria per responsabile tecnico di tintolavanderia (L. 22.2.2006 n. 84 e l.r. 17.10.2013 n. 56)", Allegato "2" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, che sostituisce l'analogo documento approvato con la delibera n. 1172/2013 nel quale sono inserite le modifiche di cui all'allegato 1 al presente atto;

3. di demandare al settore regionale competente "Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema" l'adozione degli atti necessari all'attuazione della presente delibera

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

~~Testo~~ testo cancellato

testo testo inserito

## Allegato 1

Modifiche agli Indirizzi per la realizzazione del percorso di formazione obbligatoria per responsabile tecnico di tintolavanderia (L. 22.2.2006 n. 84 e L.r. 17.10.2013 n. 56).

Premessa.

La normativa statale e regionale di disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia prevede che per l'esercizio dell'attività le imprese debbano designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2 della L.84/2006, **modificato con D.L. 14.12.2018 n. 135 articolo 3, comma 1 octies, convertito con modificazioni dalla legge 11.2.2019 n. 12**; in particolare, per quanto di competenza, il requisito di cui alla lettera a) dell'art. 2 citato è la "*frequenza di corsi di qualificazione tecnico professionale della durata di almeno ~~450~~ 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno*"; il requisito di cui alla lettera c) del medesimo art. 2 è un "*diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie attinenti l'attività*".

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con accordo del 25.5.2011, **aggiornato con successivo accordo del 28 novembre 2019**, detta le linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia e con accordo del 20.12.2012 individua i titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia.

La normativa regionale stabilisce che i percorsi formativi per l'acquisizione dell'idoneità professionale di cui all'art. 2, comma 2 della L. 84/2006 siano predisposti nell'ambito della legge regionale 26.7.2002 n. 32 e del regolamento regionale emanato con Dpgr 8.8.2003 n. 47/R (art. 8 comma 1 della L.r. 56/2013).

Essa dispone inoltre che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale, la Giunta definisca i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, l'identificazione dei diplomi inerenti all'attività di cui all'articolo 2 comma 2 della L. 84/2006, le modalità di rilascio dei titoli di idoneità professionale (art. 8, comma 2).

**Con DGR 1172 del 23.12.2013 è stata data attuazione** alle previsioni di cui alla legge regionale sopra citata e sono state specificate le modalità di realizzazione dei percorsi di formazione obbligatoria per responsabile tecnico di tintolavanderia, ai sensi della L. 84/2006 e della L.r. 56/2013 ed in coerenza con quanto previsto dal regolamento 8 agosto 2003 n. 47/R di esecuzione della L.r. 32/2002.

**Con il presente atto, in attuazione delle modifiche intervenute a livello nazionale, si modificano i precedenti indirizzi dettando nuovi indirizzi in coerenza con il nuovo accordo del 28.11.2019.**

Con successivo decreto del dirigente competente saranno definiti, nel dettaglio, i contenuti e l'articolazione del percorso di formazione stesso.

### 1. Percorso formativo e durata.

Il percorso di formazione obbligatoria di cui alla presente delibera è definito in coerenza con lo standard formativo per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia adottato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome **il 28 novembre 2019**.

Il responsabile tecnico di tintolavanderia sovrintende l'attività professionale di tintolavanderia, intesa come l'attività dell'impresa che esegue - ai sensi della legge 22 febbraio 2006 n. 84 e ss. mm. - i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 5 della L.84/2006 e **delle linee guida adottate in Conferenza delle regioni il 28.11.2019 il percorso formativo si articola in 3 unità formative per un ammontare complessivo di 450 ore e prevede la trattazione dei seguenti argomenti:**

**I Unità Formativa:** Processi di lavaggio e smacchiatura

**II Unità Formativa:** Utilizzo delle macchine e dei programmi di gestione

**III Unità Formativa:** Gestione d'impresa

ha una durata di 250 ore e fa riferimento a 4 ambiti di competenze, articolati in abilità e conoscenze essenziali:

1. Gestione d'impresa di tinto lavanderia (40 ore)
2. Gestione del rapporto con i clienti della tinto lavanderia (20 ore)
3. Processi di lavaggio e smacchiatura (90 ore)
4. Utilizzo delle macchine e dei programmi di gestione (100 ore)

**Il percorso formativo può prevedere la progettazione dello stage nella misura massima del 10% della durata del corso.**

I percorsi formativi devono prevedere la presenza di un numero di discenti non superiore a 25.

La formazione può essere erogata anche attraverso modalità FAD fino ad un massimo del **30 50%** del monte ore complessivo del percorso, **secondo i principi e le modalità indicate nella DGR 988 del 29.7.2019 (paragrafo B1.4.1) coerenti con le linee guida sulla FAD, approvate dalle Regioni nella IX commissione del 2 luglio 2019.**

2. Soggetti attuatori dei percorsi formativi.

~~Ai fini della realizzazione delle attività formative queste sono erogate dalle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.; i corsi di formazione di cui al precedente paragrafo devono essere realizzati secondo le modalità previste all'art. 17, lett. b) della L.R. 26 luglio 2002, n.32 e s.m.i.~~

**La formazione del Responsabile tecnico di tintolavanderia è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati.**

**In Regione Toscana, nello specifico, la formazione sarà erogata attraverso soggetti accreditati ai sensi della DGR n.1407/2016 e ss.mm.ii e della DGR n. 894/2017 e ss.mm.ii.**

3. Requisiti di accesso ai percorsi formativi.

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- età non inferiore i diciotto anni;
- diploma di scuola secondaria di primo grado.

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente / corrispondente che attesti ~~l'equipollenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza che attesti~~ il livello di scolarizzazione.

Gli stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, **almeno di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue** che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza deve essere verificata **attraverso una prova scritta e un colloquio: le prove erogate per dimostrare la conoscenza della lingua italiana dovranno essere conservate un test di ingresso da conservare** agli atti dai soggetti attuatori.

**I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l'intera durata del percorso o dimostrare l'attesa del rinnovo documentata dall'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.**

#### 4. Casi di esenzione dal percorso formativo

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame, fermo restando il compimento di 18 anni di età:

- a) i soggetti in possesso di un titolo di studio abilitante per Responsabile tecnico di tintolavanderia di cui all'elenco approvato con Accordo in Conferenza delle Regioni il 20.12.2012 e allegato all'accordo stesso
- b) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 Eqf , riconducibile ad entrambe le ADA dell'Atlante del Lavoro e delle qualificazioni richiamate nell'accordo del 28.11.2019.

Sono fatti salvi inoltre gli attestati rilasciati in coerenza con il precedente accordo del 25 maggio 2011.

#### 5. Riconoscimento di crediti e riduzione del percorso

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (~~DGR 532/09 e s.m.i.~~) **(Dgr n.988/2019 par. B1.3.)**

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

**Sono previsti inoltre i seguenti casi di riduzione del percorso, fermo restando il compimento di 18 anni di età:**

- per i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA dell'atlante del lavoro e delle qualificazioni richiamate nell'accordo del 28.11.19 e associate alla qualificazione di Responsabile tecnico di tinto lavanderia;
- per i soggetti in possesso di un titolo coerente di qualifica triennale o di diploma quadriennale rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi del sistema IeFP.

## 6. Docenti.

I docenti devono possedere un titolo di studio attinente alle materie trattate oppure esperienza professionale almeno triennale nel settore di riferimento.

## 7. Misure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti

Tenuto conto della natura del percorso formativo il quale si configura come percorso dovuto per legge, non sono previste misure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell'ambito dello stesso.

## 8. Certificazione degli esiti.

Ai fini dell'ammissione all'esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% delle ore complessive del corso.

La prova finale è costituita da una prova scritta ed **un colloquio**. ~~da una prova orale.~~

**L'esame è finalizzato a verificare l'acquisizione delle competenze maturate nelle aree giuridico-economica e tecnico-professionale previste dal corso.**

L'esame si svolge ai sensi della L.r. 32/2002 e del relativo regolamento attuativo adottato con Dprg 47/R del 2003, nel rispetto di quanto previsto dall'~~Allegato A "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002"~~ della DGR n.532 del 26/06/2009 e s.m.i. **dalla DGR n. 988/2019 paragr. C 5.1.**

Al superamento positivo dell'esame finale viene rilasciato uno specifico attestato di frequenza con esito positivo, secondo quanto disposto dalla **DGR n. 988/2019** ~~Delibera della Giunta Regionale del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i.~~, il quale costituisce titolo di idoneità professionale **ed ha valore di qualificazione di Responsabile tecnico di tinto lavanderia ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 22 febbraio 2006 n. 84 e s.m.i.**

**Il mancato superamento della prova di verifica non consente il rilascio dell'attestato di cui sopra.**

La Regione Toscana riconosce gli attestati rilasciati in altre Regioni a seguito della frequenza del percorso formativo previsto dalla lettera a) dell'art. 2, comma 2 della L. 84/2006. ~~come previsto nell'accordo siglato in conferenza delle Regioni del 25.5.2011.~~

## 9. Commissione d'esame.

La commissione d'esame, ai sensi dell'art. 66 decies **comma 2** del Regolamento n. 47/R del 8.8.2003 e s.m.i. ~~e della Dgr 532 del 2009 e s.m.i. (par. B.5.4.2.)~~, è così composta:

- ~~Presidente (individuato dall'Amministrazione competente);~~
- ~~Due esperti di settore, nominati dall'Amministrazione;~~
- ~~Un componente designato dall'organismo di formazione (una delle risorse professionali dell'organismo formativo che hanno contribuito alla realizzazione del percorso, ad esclusione di coloro che hanno ricoperto unicamente funzioni di tipo amministrativo).~~

**a) un presidente;**

**b) due componenti iscritti nell'elenco degli esperti di settore di cui al comma 5 dell'art. 66 decies;**

**c) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7 dell'art. 66 decies.**

## 9. Inserimento del percorso per Responsabile tecnico di tinto lavanderia nel Repertorio Regionale della formazione regolamentata

**I contenuti dei moduli componenti il percorso formativo per Responsabile tecnico di tinto lavanderia ed il relativo monte ore fanno riferimento a quanto stabilito nell'Accordo Stato Regioni del 28.11.2019.**

**Con successivo decreto del Dirigente del Settore Sistema Regionale della Formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema saranno definiti nel dettaglio i contenuti del corso di formazione e sarà previsto l'inserimento della relativa scheda descrittiva nel Repertorio Regionale della formazione regolamentata.**

#### **10. Rinvio alle linee guida di cui accordo in Conferenza delle Regioni del 28.11.2019**

**Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nell'Accordo in Conferenza delle Regioni del 28 novembre 2019 "Aggiornamento delle linee guida approvate dalla Conferenza delle regioni il 25 maggio 2011 – relative allo standard formativo e professionale di responsabile tecnico di tinto lavanderia".**

11. Titoli di studio inerenti l'attività di cui all'art. 2 comma 2 della L. 84/2006.

I titoli di studio inerenti l'attività costituenti requisito valido ai fini dell'idoneità professionale, ai sensi dell'art. 2 comma 2, lett. c) della L. 84/2006, sono quelli individuati dall'Accordo adottato in sede di Conferenza delle Regioni il 20.12.2012 "Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderie", di seguito riportati.

#### **DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II° GRADO**

- a) diplomi degli Istituti Professionali di Stato, settore Industria e Artigianato secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Manutenzione ed Assistenza tecnica e Produzioni INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
- b) diplomi degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA, ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, SISTEMA MODA
- c) diplomi di Licei secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Scientifico o opzione Scienze Applicate

LAUREE (desunte ex D.M. 4 ottobre 2000)

Area 01 - Scienze matematiche e informatiche

MAT/07 FISICA MATEMATICA

MAT/09 RICERCA OPERATIVA

Area 03 - Scienze chimiche

CHIM/01 CHIMICA ANALITICA

CHIM/02 CHIMICA FISICA

CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA

CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE

CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI

CHIM/06 CHIMICA ORGANICA

CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE

Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione

ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE  
ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE  
ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE  
ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE  
ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE  
ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI  
ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI  
ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI  
ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA  
ING-IND/31 ELETTROTECNICA  
ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI  
ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA  
ING-INF/01 ELETTRONICA  
ING-INF/04 AUTOMATICA

testo coordinato

## Allegato 2

### **Indirizzi per la realizzazione del percorso di formazione obbligatoria per responsabile tecnico di tintolavanderia (L. 22.2.2006 n. 84 e L.r. 17.10.2013 n. 56).**

#### Premessa

La normativa statale e regionale di disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia prevede che per l'esercizio dell'attività le imprese debbano designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2 della L.84/2006, modificato con D.L. 14.12.2018 n. 135 articolo 3, comma 1 octies, convertito con modificazioni dalla legge 11.2.2019 n. 12; in particolare, per quanto di competenza, il requisito di cui alla lettera a) dell'art. 2 citato è la *“frequenza di corsi di qualificazione tecnico professionale della durata di almeno 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno”*; il requisito di cui alla lettera c) del medesimo art. 2 è un *“diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie attinenti l'attività”*.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con accordo del 25.5.2011, aggiornato con successivo accordo del 28 novembre 2019, detta le linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia e con accordo del 20.12.2012 individua i titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia.

La normativa regionale stabilisce che i percorsi formativi per l'acquisizione dell'idoneità professionale di cui all'art. 2, comma 2 della L. 84/2006 siano predisposti nell'ambito della legge regionale 26.7.2002 n. 32 e del regolamento regionale emanato con Dpgr 8.8.2003 n. 47/R (art. 8 comma 1 della L.r. 56/2013).

Essa dispone inoltre che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa Legge regionale, la Giunta definisca i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi; l'identificazione dei diplomi inerenti all'attività di cui all'articolo 2 comma 2 della L. 84/2006, le modalità di rilascio dei titoli di idoneità professionale (art. 8, comma 2).

Con DGR 1172 del 23.12.2013 è stata data attuazione alle previsioni di cui alla Legge regionale sopra citata e sono state specificate le modalità di realizzazione dei percorsi di formazione obbligatoria per responsabile tecnico di tintolavanderia, ai sensi della L. 84/2006 e della L.r. 56/2013 ed in coerenza con quanto previsto dal regolamento 8 agosto 2003 n. 47/R di esecuzione della L.r. 32/02.

Con il presente atto, in attuazione delle modifiche intervenute a livello nazionale, si modificano i precedenti indirizzi dettando nuovi indirizzi in coerenza con il nuovo accordo del 28.11.2019.

Con successivo decreto del dirigente competente saranno definiti, nel dettaglio, i contenuti e l'articolazione del percorso di formazione stesso.

#### 1. Percorso formativo e durata

Il percorso di formazione obbligatoria di cui alla presente delibera è definito in coerenza con lo standard formativo per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia adottato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 28 novembre 2019.

Il responsabile tecnico di tintolavanderia sovrintende l'attività professionale di tintolavanderia,

intesa come l'attività dell'impresa che esegue - ai sensi della legge 22 febbraio 2006 n. 84 e ss. mm. - i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 5 della L.84/2006 e delle linee guida adottate in Conferenza delle regioni il 28.11.2019, il percorso formativo

ha una durata di 250 ore e fa riferimento a 4 ambiti di competenze, articolati in abilità e conoscenze essenziali:

1. Gestione d'impresa di tinto lavanderia (40 ore)
2. Gestione del rapporto con i clienti della tinto lavanderia (20 ore)
3. Processi di lavaggio e smacchiatura (90 ore)
4. Utilizzo delle macchine e dei programmi di gestione (100 ore)

Il percorso formativo può prevedere la progettazione dello stage nella misura massima del 10% della durata del corso.

I percorsi formativi devono prevedere la presenza di un numero di discenti non superiore a 25.

La formazione può essere erogata anche attraverso modalità FAD fino ad un massimo del 30 % del monte ore complessivo del percorso, secondo i principi e le modalità indicate nella DGR 988 del 29.7.2019 (paragrafo B1.4.1) coerenti con le linee guida sulla FAD, approvate dalle Regioni nella IX commissione del 2 luglio 2019.

## 2. Soggetti attuatori dei percorsi formativi

La formazione del Responsabile tecnico di tintolavanderia è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati.

In Regione Toscana, nello specifico, la formazione sarà erogata attraverso soggetti accreditati ai sensi della DGR n.1407/2016 e ss.mm.ii e della DGR n. 894/2017 e ss.mm.ii.

## 3. Requisiti di accesso ai percorsi formativi

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- età non inferiore i diciotto anni;
- diploma di scuola secondaria di primo grado.

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente / corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Gli stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza deve essere verificata attraverso una prova

scritta e un colloquio: le prove erogate per dimostrare la conoscenza della lingua italiana dovranno essere conservate agli atti dai soggetti attuatori.

I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l'intera durata del percorso o dimostrare l'attesa del rinnovo documentata dall'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.

#### 4. Casi di esenzione dal percorso formativo

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame, fermo restando il compimento di 18 anni di età:

- a) i soggetti in possesso di un titolo di studio abilitante per Responsabile tecnico di tintolavanderia di cui all'elenco approvato con Accordo in Conferenza delle Regioni il 20.12.2012 e allegato all'accordo stesso
- b) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 Eqf , riconducibile ad entrambe le ADA dell'Atlante del Lavoro e delle qualificazioni richiamate nell'accordo del 28.11.2019.

Sono fatti salvi inoltre gli attestati rilasciati in coerenza con il precedente accordo del 25 maggio 2011.

#### 5. Riconoscimento di crediti e riduzione del percorso

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (Dgr n.988/2019 par. B1.3.).

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

Sono previsti inoltre i seguenti casi di riduzione del percorso, fermo restando il compimento di 18 anni di età:

- per i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA dell'atlante del lavoro e delle qualificazioni richiamate nell'accordo del 28.11.2019 e associate alla qualificazione di Responsabile tecnico di tinta lavanderia;
- per i soggetti in possesso di un titolo coerente di qualifica triennale o di diploma quadriennale rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi del sistema IeFP.

#### 6. Docenti

I docenti devono possedere un titolo di studio attinente alle materie trattate oppure esperienza professionale almeno triennale nel settore di riferimento.

#### 7. Misure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti

Tenuto conto della natura del percorso formativo il quale si configura come percorso dovuto per legge, non sono previste misure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell'ambito dello stesso.

#### 8. Certificazione degli esiti

Ai fini dell'ammissione all'esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% delle ore complessive del corso.

La prova finale è costituita da una prova scritta ed un colloquio.

L'esame è finalizzato a verificare l'acquisizione delle competenze maturate nelle aree giuridico-economica e tecnico-professionale previste dal corso.

L'esame si svolge ai sensi della L.r. 32/2002 e del relativo regolamento attuativo adottato con Dpgr 47/R del 2003, nel rispetto di quanto previsto e dalla DGR n. 988/2019 paragr. C 5.1.

Al superamento positivo dell'esame finale viene rilasciato uno specifico attestato di frequenza con esito positivo, secondo quanto disposto dalla DGR n. 988/2019 il quale costituisce titolo di idoneità professionale ed ha valore di qualificazione di Responsabile tecnico di tinto lavanderia ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 22 febbraio 2006 n. 84 e s.m.i.

Il mancato superamento della prova di verifica non consente il rilascio dell'attestato di cui sopra.

La Regione Toscana riconosce gli attestati rilasciati in altre Regioni a seguito della frequenza del percorso formativo previsto dalla lettera a) dell'art. 2, comma 2 della L. 84/2006.

#### 9 Commissione d'esame

La commissione d'esame, ai sensi dell'art. 66 decies comma 2 del Regolamento n. 47/R del 8.8.2003 e s.m.i. è così composta:

- a) un presidente;
- b) due componenti iscritti nell'elenco degli esperti di settore di cui al comma 5 dell'art. 66 decies;
- c) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7 dell'art. 66 decies.

#### 10. Inserimento del percorso per Responsabile tecnico di tinto lavanderia nel Repertorio Regionale della formazione regolamentata

I contenuti dei moduli componenti il percorso formativo per Responsabile tecnico di tinto lavanderia ed il relativo monte ore fanno riferimento a quanto stabilito nell'Accordo Stato Regioni del 28.11.2019.

Con successivo decreto del Dirigente del Settore Sistema Regionale della Formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema saranno definiti nel dettaglio i contenuti del corso di formazione e sarà previsto l'inserimento della relativa scheda descrittiva nel Repertorio Regionale della formazione regolamentata.

#### 11 Rinvio alle linee guida di cui accordo in Conferenza delle Regioni del 28.11.2019

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nell'Accordo in Conferenza delle Regioni del 28 novembre 2019 "Aggiornamento delle linee guida approvate dalla Conferenza delle regioni il 25 maggio 2011 – relative allo standard formativo e professionale di responsabile tecnico di tinto lavanderia".

#### 12. Titoli di studio inerenti l'attività di cui all'art. 2 comma 2 della L. 84/2006.

I titoli di studio inerenti l'attività costituenti requisito valido ai fini dell'idoneità professionale, ai sensi dell'art. 2 comma 2, lett. c) della L. 84/2006, sono quelli individuati dall'Accordo adottato in sede di Conferenza delle Regioni il 20.12.2012 "Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderie", di seguito riportati.

**DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II° GRADO**

- a) diplomi degli Istituti Professionali di Stato, settore Industria e Artigianato secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Manutenzione ed Assistenza tecnica e Produzioni INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
- b) diplomi degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA, ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, SISTEMA MODA
- c) diplomi di Licei secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Scientifico o opzione Scienze Applicate

LAUREE (desunte ex D.M. 4 ottobre 2000)

Area 01 - Scienze matematiche e informatiche

MAT/07 FISICA MATEMATICA

MAT/09 RICERCA OPERATIVA

Area 03 - Scienze chimiche

CHIM/01 CHIMICA ANALITICA

CHIM/02 CHIMICA FISICA

CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA

CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE

CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI

CHIM/06 CHIMICA ORGANICA

CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE

Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione

ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE

ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE

ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE

ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE

ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE

ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI

ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI

ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA

ING-IND/31 ELETTROTECNICA

ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI

ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA

ING-INF/01 ELETTRONICA

ING-INF/04 AUTOMATICA